

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

**Le misure di interesse per il settore delle costruzioni
contenute nella Legge 145/2018**

Gennaio 2019

SOMMARIO

Abstract	3
Misure per lo sviluppo degli investimenti pubblici.....	9
Regioni ed Enti Locali	15
Esigenze emergenziali	21
Misure in materia fiscale	23
Misure in materia di Mercato Privato	31
Misure in materia di Lavori Pubblici	33
Misure in materia di lavoro.....	34
Misure in materia di Tecnologia	34

Abstract

- La Legge di bilancio per il 2019 (Legge 145 del 30 dicembre 2018), dopo l'esame parlamentare, risulta ampiamente modificata rispetto al testo iniziale.

La necessità di un contenimento dei saldi per rientrare nei parametri europei ed evitare una procedura per disavanzo eccessivo, ha imposto numerose correzioni che, oltre a riguardare la spesa corrente (riduzione del fondo reddito di cittadinanza e del fondo per le prestazioni pensionistiche), hanno colpito la spesa in conto capitale, quella più produttiva che avrebbe dovuto contribuire maggiormente alla ripresa dell'economia.

- Le variazioni introdotte nel corso dell'iter parlamentare hanno **ridimensionato soprattutto il previsto aumento degli investimenti nel 2019 che, in virtù del maxiemendamento approvato dal Senato, risultano ridotti dell'85%: da un aumento di 3,5 miliardi inizialmente previsto si passa a un incremento di soli 550 milioni di euro.**

Nel triennio 2019-2021, i 15,5 miliardi di euro di maggiori investimenti, più volte annunciati dal Governo come effetti delle misure della legge di bilancio, si sono ridotti a 11,5 miliardi.

- Con riferimento alle risorse per nuovi investimenti, previste nella Legge di bilancio, risultano confermati i **due fondi per il rilancio degli investimenti pubblici**, uno per le amministrazioni centrali, con una dotazione di 43,6 miliardi di euro in 15 anni, e uno per le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni), di carattere strutturale, con 35 miliardi in 15 anni e 1.500 milioni a decorrere dal 2034.

I due fondi prevedono complessivamente 78,7 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, di cui 10,8 miliardi nel triennio 2019-2021.

LEGGE DI BILANCIO 2019: I FONDI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

valori in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022-2033	TOTALE
Fondo investimenti Amministrazioni centrali	740	1.260	1.600	40.000	43.600
Fondo investimenti Enti territoriali	2.780	3.180	1.255	27.880	35.095
TOTALE	3.520	4.440	2.855	67.880	78.695

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2019

Nel testo iniziale del disegno di legge (AC 1334) la dotazione dei due fondi ammontava complessivamente a 97,5 miliardi di euro, di cui 17,8 miliardi nel triennio 2019-2021.

La differenza registrata nel triennio, pari a circa 7 miliardi di euro, risulta impiegata, per lo più, per la copertura finanziaria di alcune disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare, molte delle quali di interesse per il settore delle costruzioni.

Dall'analisi dell'articolato della legge emergono, infatti, nuovi stanziamenti per infrastrutture per circa 5 miliardi di euro che vanno, quindi a compensare le riduzioni dei due fondi per gli investimenti. Al netto di tali stanziamenti, quindi, **la riduzione dei due fondi per le infrastrutture, amministrazioni centrali ed enti territoriali, ammonterebbe nel triennio 2019-2021 a circa 2 miliardi di euro.**

LEGGE DI BILANCIO 2019: ULTERIORI RISORSE PREVISTE NELL'ARTICOLATO

valori in milioni di euro

	2019	2020	2021	Totale 2019/2021
co. 104 Piste Ciclabili	2,0	-	-	2,0
co. 107 Investimenti piccoli comuni "Spagna"	400,0	-	-	400,0
co. 125 Eventi metereologici in Liguria	8,0	-	-	8,0
co. 128 Linea ferroviaria Biella-Novara	5,0	-	-	5,0
co. 129 Manutenzione straordinaria Palazzo Firenz	4,7	-	-	4,7
co. 131 Aeroporto di Reggio Calabria	15,0	10,0	-	25,0
co. 134 Sicurezza edifici e territorio - Regioni	-	-	135,0	135,0
co. 139 Sicurezza edifici e territorio - Comuni	-	-	250,0	250,0
co. 155 Piano stralcio settore idrico	100,0	100,0	100,0	300,0
co. 891 Ponti bacino del PO	50,0	50,0	50,0	150,0
co. 892 Contributi ai comuni rimborso TASI	190,0	190,0	190,0	570,0
co. 931 Metropolitana di Roma	55,0	65,0	25,0	145,0
co. 933 Strade Roma	40,0	20,0	-	60,0
co. 989 Fondo ricostruzione zone terremotate	85,0	-	-	85,0
co. 1023 Porto di Genova	50,0	50,0	50,0	150,0
co. 1028 Rischio idrogeologico	800,0	900,0	900,0	2600,0
TOTALE	1.804,7	1.385,0	1.700,0	4.889,7

Elaborazione Ance su Legge di bilancio 2019

- *Tra le misure previste nell'articolato, alcune potranno avere effetti positivi sul livello degli investimenti già dei prossimi mesi.*

*Si pensi allo stanziamento di **400 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale dei comuni fino ai 20.000 abitanti da assegnare entro il 15 gennaio 2019.***

I lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio 2019 e in caso di mancato avvio nei termini previsti e di parziale utilizzo, i contributi vengono revocati e riassegnati.

La misura che risponde alla richiesta dell'Ance di dare immediato avvio ad un programma di rilancio degli investimenti su modello di quello spagnolo "Plan E", è senz'altro positiva sebbene sarebbe stato opportuno destinarle maggiori risorse.

- *Analogamente, effetti positivi sugli investimenti dell'anno in corso potranno derivare anche dalla misura che attribuisce ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo, pari a **190 milioni di euro, a compensazione della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili da destinare al finanziamento di piani per la manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.***

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, entro il 20 gennaio 2019.

- *Positivo è anche lo stanziamento di **2,6 miliardi di euro nel triennio 2019-2021 per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori in stato di emergenza e i 300 milioni per un piano stralcio per il settore idrico.***
- *In merito alle novità di finanza pubblica per gli enti territoriali, la Legge di Bilancio per il 2019 prevede il **superamento del pareggio di bilancio e la completa eliminazione di ogni vincolo sui saldi di finanza pubblica degli enti territoriali.***

*Sono previste, inoltre, **semplificazioni degli adempimenti contabili e maggiori spazi di spesa**, per Province e Regioni a statuto ordinario, per la messa in sicurezza di strade e scuole, per interventi sul patrimonio immobiliare, per il rischio idrogeologico, la viabilità, l'edilizia sanitaria e residenziale pubblica, anche per progetti già in corso.*

Gli enti territoriali hanno ora maggiore spazio per riprendere la loro attività d'investimento, ma dovranno destinare tale opportunità alle opere pubbliche necessarie ai territori.

- *Dall'analisi della manovra restano alcune incertezze dovute all'**accantonamento di risorse del bilancio dello Stato per il 2019**, sia in termini di competenza che di cassa, per un importo pari a **2 miliardi di euro, che in questo modo vengono rese indisponibili.***

Il riparto previsto di tali accantonamenti non consente di individuare i singoli capitoli di spesa che saranno di fatto "congelati". Tuttavia, l'esperienza passata di analoghe misure di spending review, fa temere il rischio che l'accantonamento riguarderà soprattutto gli stanziamenti in conto capitale, quelli destinati agli investimenti.

- *Appaiono preoccupanti anche le **ulteriori riduzioni e rimodulazioni**, contenute nella sezione II della Legge, relativa al Bilancio dello Stato, che si sommano alla riduzione di 2 miliardi dei due fondi per gli investimenti previsti nell'articolo per il triennio 2019-2021.*

Tali variazioni di risorse, quantificate in circa 2 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, sono il risultato delle correzioni alla manovra apportate in sede parlamentare e riguardano in particolare:

- *la rimodulazione del **fondo per il cofinanziamento nazionale dei progetti europei per 850 milioni** che vengono, quindi, spostati dal 2019 agli anni successivi;*
- *Il defianziamento di **600 milioni** di euro, sia di competenza che di cassa, previsti nel 2019 per le **Ferrovie dello Stato**;*
- *Una riprogrammazione di **800 milioni di euro di cassa** relative al **Fondo sviluppo e coesione territoriale.***

Per la consueta stima Ance delle risorse per nuove infrastrutture disponibili nel 2019 è in corso l'analisi dei singoli capitoli del bilancio dello Stato in grado di generare attività edilizia.

Quanto sopra riportato lascia prevedere, per l'anno in corso, una riduzione degli stanziamenti per nuove infrastrutture che andrà ad interrompere il trend di crescita registrato negli ultimi tre anni. Un incremento del 75% che ha consentito di riportare il livello degli stanziamenti nel bilancio dello Stato ai livelli pre-crisi.

- *Infine, con riferimento alla necessità, emersa con grande forza negli ultimi anni, di superare le difficoltà nella spesa delle risorse disponibili, la Legge di Bilancio per il 2019 introduce alcune innovazioni, quali la creazione di una Struttura di Missione "Investitalia" e una Struttura per la progettazione.*

I tempi medio-lunghi necessari per il raggiungimento della piena operatività delle due nuovi soggetti appaiono incompatibili con l'esigenza di un rilancio immediato degli investimenti pubblici.

Inoltre, sarà necessario un quadro di governance chiaro che escluda sovrapposizioni e conflitti di competenze tra le strutture in grado di bloccarne l'efficacia.

- In materia di **opere pubbliche**, sono state previste alcune modifiche, relative alle procedure negoziate senza bando fino a 350.000 euro. In particolare, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2019, potranno affidare i lavori nelle seguenti modalità:

qualora d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

qualora d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per questa fascia, l'amministrazione può altresì eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;

L'ANCE, per la fascia tra 40.000 e 150.000 euro, aveva chiesto, nel corso dell'iter parlamentare, di elevare a 5 il numero minimo di soggetti da invitare, con obbligo di rotazione.

- Con riferimento alle misure di interesse fiscale, contenute nella legge di Bilancio 2019, sono diverse le norme di rilievo per il settore delle costruzioni. A tal riguardo si segnala **la proroga per il 2019 dei "Bonus fiscali" in scadenza al 31 dicembre 2018** (Bonus edilizia, Bonus mobili, Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari e Bonus verde).
- Viene, **inoltre prorogato e rimodulato** l'incentivo spettante per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» ("l'iperammortamento"), mentre non viene prorogato il "superammortamento" che consentiva, invece, la maggiorazione del 30% dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (non a tecnologia avanzata).
- Si segnala, inoltre, la norma che fa **salva la piena deducibilità degli interessi passivi** derivanti da mutui ipotecari relativi ad immobili destinati alla locazione, a favore delle società di gestione immobiliare. A tal riguardo, va sottolineato che resta irrisolta la questione legata alla deducibilità degli interessi passivi connessi a finanziamenti contratti per gli "immobili merce" delle imprese edili, per i quali, dal periodo d'imposta 2019, opera il limite di deducibilità, pari al 30% del ROL.
- Rivestono interesse anche le **disposizioni volte ad ampliare il regime forfettario per imprenditori individuali e professionisti e ad introdurre, per gli stessi soggetti, la Flat tax al 20%**. Anche la cd. "Mini Ires" per gli utili reinvestiti in azienda, costituisce una forma di detassazione apprezzabile, ma di portata limitata in quanto esclude gli investimenti in beni immobili strumentali e appare di determinazione piuttosto complessa, in termini di calcolo dell'investimento incrementale e, quindi, dell'importo agevolato.
- Di rilievo anche **l'incremento dal 20% al 40% della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali, deducibile ai fini IRES ed IRPEF**.
- Viene, inoltre, estesa **la cedolare secca al 21% ai canoni d'affitto di immobili commerciali da locatori soggetti Irpef**. Va precisato che restano escluse, da tale estensione, le locazioni effettuate dalle imprese.
- Viene, inoltre, introdotta, solo **per gli imprenditori individuali, l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2018**, mentre non è stata prorogata, per le società, la facoltà di assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni immobili non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa e dei beni mobili iscritti in pubblici registri.

- Si segnala, inoltre, **una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili (o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.**
- Viene, altresì, prevista una **nuova riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2017**, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto.
- Va, infine, evidenziato che, in merito alla **procedura d'infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi** ricevuti dalle **imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L'Aquila**, è stato elevato da 300 a 480 giorni, il termine entro il quale i beneficiari del contributo devono presentare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

- Per il **settore privato** la legge di bilancio 2019 risulta povera e insoddisfacente. La previsione di incassare 950 milioni/€ dalla dismissione degli immobili pubblici nel 2019 è addirittura utopistica visti i precedenti e va a deprimere un mercato che oltre alla ben nota crisi economica sta soffrendo anche per la questione NPL. Unica nota positiva è la ripresa degli interventi approvati nell'ambito del Piano Città del 2012 e di quelli del Programma straordinario periferie del 2015, bloccati dal Governo nel settembre scorso nonostante la sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni ed ora riavviati seppure a condizioni differenti.

Di segno negativo è anche la riconferma per tutto il 2019 del blocco dell'adeguamento dei canoni di locazione che riguardano gli immobili dati in locazione da privati alle pubbliche amministrazioni. Nonostante si tratti di contratti conclusi nell'ambito del diritto privato il Governo in maniera autoritaria e quindi, non oggetto di trattativa contrattuale, interviene ancora una volta a penalizzare i cittadini privati.

- Positive le norme introdotte in **materia di lavoro** orientate ad incentivare l'occupazione e a favorire il ricambio generazionale. Non condivisibile, invece, la norma che, seppur finalizzata a contrastare forme di lavoro irregolare, prevede un meccanismo di quantificazione della misura dell'incremento delle sanzioni senza tenere conto della diversa gravità delle violazioni. Con riferimento, poi, alle disposizioni relative alla riduzione tariffaria Inail, in attesa di conoscerne le nuove modalità di calcolo, si esprime comunque un giudizio negativo sulla abrogazione, con riferimento ai premi INAIL, dell'agevolazione dell'11,50 prevista per l'edilizia.
- Per quanto riguarda le misure relative all'**innovazione** ed alla **sostenibilità ambientale**, sono presenti provvedimenti a favore delle imprese che intendono digitalizzare il proprio processo produttivo. In particolare è prorogata la misura del credito d'imposta per gli investimenti in formazione del personale dipendente riguardanti il Piano industria 4.0; è previsto un contributo a fondo perduto per la consulenza per l'innovazione tecnologica e digitale; è prorogata, con rimodulazione, la

misura dell'iper ammortamento per gli investimenti riguardanti beni materiali previsti dal Piano industria 4.0.

Per gli edifici della Pubblica amministrazione centrale è autorizzata la spesa relativa all'efficientamento energetico per l'anno 2019 e fino al 2022.

Misure per lo sviluppo degli investimenti pubblici

**FONDO
INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI ED
ENTI
TERRITORIALI**

La Legge di Bilancio 2019 prevede la costituzione di **due fondi per il rilancio degli investimenti pubblici**, uno per le amministrazioni centrali, con una dotazione di 43,6 miliardi di euro in 15 anni, e uno per le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni), di carattere strutturale, con 35 miliardi in 15 anni e 1.500 milioni a decorrere dal 2034.

I due fondi prevedono complessivamente 78,7 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, di cui 10,8 miliardi nel triennio 2019-2021.

LEGGE DI BILANCIO 2019: I FONDI PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

valori in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022-2033	TOTALE
Fondo investimenti Amministrazioni centrali	740	1.260	1.600	40.000	43.600
Fondo investimenti Enti territoriali	2.780	3.180	1.255	27.880	35.095
TOTALE	3.520	4.440	2.855	67.880	78.695

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2019

**FONDO
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI**

**(COMMI 95-
96, 98, 105-
106)**

Il Fondo per le Amministrazioni centrali - Ministeri, enti e società pubbliche – , da 43,6 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, è destinato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

La legge, al comma 96, specifica che una quota, da definire, di tale fondo è destinata al trasporto pubblico di mazza su sede propria e destina 900 milioni tra il 2019 e il 2027, di cui 15 milioni nel 2019, 10 milioni nel 2020 e 25 milioni nel 2021, al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Le risorse del Fondo Amministrazioni centrali risultano aggiuntive rispetto al Fondo investimenti da 83,6 miliardi di euro, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Legge di bilancio del 2017 e rifinanziato l'anno successivo.

Per l'assegnazione dei fondi è previsto un meccanismo analogo a quello previsto per il Fondo investimenti presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ovvero l'emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) su proposta del Ministero dell'economia di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali delle amministrazioni centrali.

Tali decreti di riparto devono essere adottati entro il 31 gennaio 2019.

Le risorse del Fondo investimenti amministrazioni centrali possono essere utilizzate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con, tra gli altri, la Banca europea per gli investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti.

Valutazione

Positiva

Si sottolinea che il testo iniziale del disegno di legge (AC 1334) prevedeva una dotazione del Fondo di 50,2 miliardi di euro. Tale dotazione è stata tuttavia posta a copertura finanziaria di alcune disposizioni, molte delle quali di interesse per il settore delle costruzioni, introdotte nel corso dell'esame parlamentare, che ne hanno ridotto l'importo.

*Occorre, ora, **porre attenzione all'effettivo utilizzo delle risorse**, affinché tali importanti stanziamenti non rimangano sulla carta, come accaduto negli ultimi anni durante il quale, nonostante le importanti misure di sostegno agli investimenti pubblici, i risultati sul livello degli investimenti sono stati molto deludenti e lontani dalle previsioni governative.*

**SVINCOLI
TANGENZIALI
CAPOLUOGHI
(COMMA 97)**

In occasione dell'aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

**SPAZI
FINANZIARI
ZONE
TERREMOTATE
E
(COMMA 99)**

La norma estende l'ambito di utilizzo degli spazi finanziari a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, destinandoli, oltre che ad interventi per la ricostruzione, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici, anche ad interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture.

**PROGETTAZIONE
NE
AUTOSTRADE
CICLABILI
(COMMA 104)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle "autostrade ciclabili" con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Le modalità di erogazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

**INVESTIMENTI
PICCOLI
COMUNI
(COMMI 107-114)**

La norma prevede l'assegnazione a favore dei comuni di 400 milioni di euro per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Le risorse sono assegnate entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, nel seguente modo:

- 40.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
- 50.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 2.000 e 5.000 abitanti;
- 70.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti;
- 100.000 euro per ciascuno dei comuni con popolazione tra i 10.001 e 20.000 abitanti.

Entro il 15 gennaio il Ministero dell'Interno comunica a ciascun comune beneficiario l'assegnazione del contributo che dovrà essere impiegato per finanziare uno o più interventi, a condizione che l'opera non sia integralmente finanziata da altri soggetti e che l'intervento sia aggiuntivo rispetto alla programmazione triennale dell'ente.

I lavori potranno essere appaltati con procedura negoziata senza bando e con invito a 3 operatori. I lavori deve iniziare entro il 15 maggio 2019. In caso di mancato avvio nei termini previsti e di parziale utilizzo, i contributi vengono revocati e riassegnati.

Valutazione

La misura risponde alla richiesta dell'Ance di dare immediato avvio ad un programma di rilancio degli investimenti su modello di quello spagnolo "Plan E". Tuttavia, l'importo messo a disposizione appare eccessivamente esiguo rispetto all'esigenza di imprimere un'accelerazione nella realizzazione degli investimenti utili sul territorio nazionale.

RIDUZIONE FONDO INVESTIMENTI (COMMA 115) La norma prevede una riduzione di 30 milioni di euro per il 2019 della Fondo Investimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con la Legge di bilancio per il 2017. In particolare, il taglio riguarda il settore delle “infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione”.

Valutazione *Negativa*

FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI (COMMI 122-123, 126) Il Fondo Investimenti Enti Territoriali, istituito presso il Ministero dell’economia, dispone di oltre 35 miliardi di euro nei prossimi 15 anni e 1.500 milioni a decorrere dal 2034.

Il Fondo è destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali e ad alcune finalità specifiche, previste nella stessa legge di bilancio e ripetuti nei prossimi 15 anni, quali:

- edilizia sanitaria: 4 miliardi di euro;
- misure di finanza pubblica per gli enti territoriali (utilizzo risultati di amministrazione) per 20,5 miliardi di euro;
- contributi agli investimenti delle Regioni per circa 5 miliardi di euro;
- piano pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole provinciali per 3,7 miliardi di euro.

Al netto di tali destinazioni, risultano ancora disponibili 1,8 miliardi di euro, di cui 258 milioni di euro nel triennio 2019-2021, che la Legge, al comma 126, destina a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade.

LEGGE DI BILANCIO 2019: LE DESTINAZIONI DEL FONDO INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI
 valori in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022-2033	TOTALE
co.122 Fondo investimenti Enti Territoriali (A)	2.780,0	3.180,2	1.255,0	27.880,0	35.095,2
co.123 Assegnazioni in Legge di bilancio 2019 (B)	2.746,2	3.150,2	1.061,0	26.312,0	33.269,4
co.556 <i>Edilizia sanitaria</i>	-	-	100,0	3.900,0	4.000,0
co.826 <i>Utilizzo risultato di amministrazione enti territoriali</i>	-	404,0	711,0	19.412,0	20.527,0
co.843 <i>Contributo per gli investimenti delle Regioni</i>	2.496,2	2.496,2	-	-	4.992,4
co.890 <i>Sicurezza strade e scuole provinciali</i>	250,0	250,0	250,0	3.000,0	3.750,0
co.126 Risorse Residue per messa in sicurezza territorio e strade	33,8	30,0	194,0	1.568,0	1.825,8

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2019

Valutazione *Positiva.*

Tuttavia si evidenzia che una quota importante del Fondo Enti Territoriali, pari a oltre 25 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, sarà destinata alla copertura delle misure di finanza pubblica per gli enti territoriali. In particolare, con il superamento del pareggio di bilancio e la conseguente eliminazione di tutti i vincoli di finanza pubblica, gli enti potranno aumentare la loro capacità di spesa. Occorrerà garantire che tali maggiori investimenti riguardino effettivamente la realizzazione di opere pubbliche.

EVENTI METEOROLOGICI IN LIGURIA (co. 125) La norma assegna 8 milioni di euro per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato, per interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018.

**LINEA
FERROVIARIA
BIELLA-
NOVARA**

(co. 128)

La norma assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara.

**PALAZZO
FIRENZE**

(co. 129)

Per la manutenzione di Palazzo Firenze, sede della "Società Dante Alighieri", è previsto un contributo di 4,725 milioni di euro.

**AEROPORTO
DI REGGIO
CALABRIA**

(co. 131-
132)

La norma prevede lo stanziamento di 35 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per l'aeroporto di Reggio Calabria a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e coesione.

**SICUREZZA
EDIFICI E
TERRITORIO –
CONTRIBUTI
ALLE REGIONI**

(co. 134-
138)

La disposizione assegna alle Regioni a statuto ordinario, **per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro** (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).

I contributi, destinati ad investimenti per la messa in sicurezza: del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti, e viadotti, nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni, sono assegnati alle Regioni secondo il riparto di cui alla tabella 1 allegata alla legge di Bilancio, che li ripartiscono per almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'opera entro otto mesi dall'attribuzione delle risorse.

**SICUREZZA
EDIFICI E
TERRITORIO –
CONTRIBUTI AI
COMUNI**

(co. 139-
148)

La disposizione assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa **4,9 miliardi di euro** (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).

Le richieste di contributo devono essere presentate dai Comuni al Ministero dell'Interno entro il 15 settembre antecedente l'anno dei finanziamenti.

Valutazione

L'Ance esprime apprezzamento per la norma che, di fatto, prolunga fino al 2033 i finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti per il triennio 2018-2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020).

**MODIFICHE AL
PIANO
NAZIONALE DI
INTERVENTI**

**PER IL
SETTORE
IDRICO**

(co. 153-
155)

La norma introduce una serie di modifiche al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico previsto dalla legge di bilancio per il 2018

In particolare, viene inserito un nuovo comma (il 523-bis nella legge di bilancio per il 2018), in base al quale i soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Inoltre, per l'attuazione di un **primo stralcio del Piano nazionale** e per il finanziamento della progettazione di interventi strategici è autorizzata la spesa di **100 milioni di euro annui dal 2019 al 2028**, di cui 60 milioni per la sezione

Invasi.

**STRUTTURA
PER LA
PROGETTA-
ZIONE DELLE
OPERE
PUBBLICHE
(CO. 162-
169)**

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, è individuata un'apposita "**Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici**". Lo stesso decreto stabilirà la denominazione, l'allocazione, le modalità di funzionamento e le funzioni.

Le amministrazioni centrali e degli enti territoriali, fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, potranno rivolgersi alla Struttura ai sensi dell'art. 24 del Codice dei contratti, previa convenzione con le amministrazioni centrali e locali ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) (rientrando, quindi, come chiarito dalla relazione illustrativa, nell'ambito dei progettisti interni).

Tra gli obiettivi richiamati dalla norma:

- contribuire allo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- favorire la valorizzazione, l'innovazione tecnologica, l'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e realizzazione di edifici e beni pubblici;
- favorire la progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di edifici e beni pubblici anche con riferimento all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
- contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere simili e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività

Il personale della Struttura opera in autonomia e indipendenza di giudizio in supporto e in raccordo con gli altri organi dello Stato competenti. A tal fine, è prevista l'assunzione in capo alla Centrale di 300 unità di personale, per il 70% a profilo tecnico. Per garantire l'operatività della Struttura viene previsto il reclutamento immediato di 50 unità di personale di ruolo.

Valutazione

L'Ance ribadisce l'assoluta necessità di intervenire sulla qualità e disponibilità della progettazione, un aspetto particolarmente critico del processo realizzativo delle opere pubbliche.

La norma relativa alla creazione di un'apposita Struttura per la progettazione, ridimensionata rispetto al testo iniziale del Disegno di Legge, va nella direzione auspicata, sebbene i tempi medio-lunghi necessari per il raggiungimento della piena operatività della Struttura per la progettazione appaiono incompatibili con l'obiettivo di un rilancio immediato degli investimenti pubblici.

La diversa nomenclatura (da "Centrale" a "Struttura"), unitamente all'individuazione di finalità che stabiliscono che la Struttura debba "favorire" e "contribuire" alla progettazione, sembrano voler evitare una eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. Ciò risulta confermato anche dalle nuove disposizioni che evidenziano che la Struttura può operare in supporto e in raccordo (e quindi in funzione ausiliaria) con altri soggetti competenti.

**FONDO
ROTATIVO
PER LA
PROGETTUALITÀ
DI CDP
(CO. 171-
175)**

La norma introduce alcune modifiche al **Fondo rotativo per la progettualità di Cassa Depositi e Prestiti** attraverso l'estensione della sua operatività anche ai contratti di **Partenariato Pubblico Privato** e l'introduzione di alcune novità, come la priorità attribuita alla progettazione di interventi di edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, prevenzione rischio sismico, nonché a opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato.

Valutazione

Le modifiche apportate al Fondo rotativo per la progettualità appaiono positive soprattutto con riferimento alle operazioni di partenariato pubblico privato. In questo modo si rafforza il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti quale advisor per le operazioni di partenariato pubblico privato. Un ruolo di supporto e assistenza tecnica, peraltro, già previsto dal DL fiscale collegato all'ultima legge di bilancio (DL 149/2017) con riferimento alle infrastrutture prioritarie.

**ACCELERATO
RE
INVESTIMENTI
REGIONALI**

**(co. 176-
178)**

La norma consente un aumentano delle assunzioni (50 unità aggiuntive) delle regioni che attivano misure amministrative volte a rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti (previsti nel relativo piano definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021).

**STRUTTURA
TECNICA DI
MISSIONE PER
IL SUPPORTO
DELLE
POLITICHE
DEL MEF**

**(co. 179-
183))**

Le Legge di bilancio prevede, come anticipato nella Nota di aggiornamento al DEF e più volte ribadito dai rappresentanti del Governo, l'istituzione di una **Struttura di missione** di supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di **investimenti pubblici e privati**.

Tale *task force*, denominata "InvestItalia", opera anche in raccordo con la Cabina di regia "Strategia Italia" istituita con il DL "Genova" (DL 109/2018).

A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
- b) valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
- c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
- d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri;
- f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
- g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
- h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
- i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Valutazione

L'Ance non può che esprimere apprezzamento per la previsione della task force per il rilancio degli investimenti.

L'Associazione, infatti, sollecita da anni la creazione di una struttura tecnica di missione, autonoma e indipendente, alla quale affidare un ruolo di coordinamento e supervisione per facilitare il complesso processo di realizzazione dei programmi e degli interventi infrastrutturali.

Appare opportuno ribadire la necessità di un quadro di governance chiaro che escluda sovrapposizioni e conflitti di competenze tra le strutture esistenti.

**FINANZIAMEN
TO DEI**

La norma prevede **4 miliardi di risorse aggiuntive da destinare al programma pluriennale di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge**

**PROGRAMMI
DI EDILIZIA
SANITARIA**

(co.555)

n. 67/1988 che vanno ad aggiungersi ai 24 miliardi previsti con la Legge di stabilità per il 2010 (L. 191/2009) e saranno programmate attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni.

Tali risorse che verranno attribuite prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le risorse già stanziato, sono a valere sul Fondo investimenti enti territoriali.

Valutazione

Positiva

**MODIFICHE
PER IL
RIEQUILIBRIO
TERRITORIALE**

(co.597-600)

La norma in commento interviene sull'articolo 7-bis del DL 243/2016 relativo alle modalità di verifica del criterio di destinazione delle risorse ordinarie al Mezzogiorno sulla base della popolazione residente (criterio del 34%).

In particolare, la norma introduce lo stesso vincolo anche alle risorse dei contratti di Programma Anas e RFI.

Valutazione

L'Ance valuta positivamente la scelta di estendere la clausola del 34% per la spesa ordinaria in conto capitale anche ad Anas e Ferrovie

Negli ultimi dieci anni, infatti, molti studi hanno evidenziato che una parte significativa dei fondi straordinari destinati al riequilibrio territoriale, in particolare a favore del Mezzogiorno, sono stati utilizzati in modo sostitutivo rispetto ai finanziamenti ordinari.

Pertanto, la norma consente di assicurare una maggiore spesa ordinaria per i territori più svantaggiati.

Regioni ed Enti Locali

**SEMPLIFICA-
ZIONE DELLE
REGOLE DI
FINANZA
PUBBLICA**

**(co. 819-
825)**

La norma prevede, a partire dal 2019, il **superamento del pareggio di bilancio e la completa eliminazione di ogni vincolo sui saldi di finanza pubblica** degli enti territoriali, ad eccezione delle Regioni a statuto ordinario.

Tale importante modifica si è resa necessaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in base alle quali l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

Ciò vuol dire, in altre parole, che a decorrere dal 2019 l'avanzo di amministrazione (risorse risparmiate dagli enti territoriali nelle passate gestioni) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati dall'ente e non possono essere limitati.

Gli enti saranno considerati in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Qualora nel corso dell'anno risultino andamenti di spesa non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero dell'economia introduce adeguate misure di contenimento della spesa.

A seguito di tali disposizioni risultano, quindi, abrogati la disciplina del pareggio di bilancio e il sistema di attribuzione degli spazi finanziari per la realizzazione di investimenti.

Tali disposizioni verranno applicate anche alle Regioni a statuto ordinario a partire dal 2021.

Un contributo all'aumento della capacità di spesa degli enti e ai fini di una riduzione dei tempi realizzativi delle opere arriverà anche dalla norma, prevista ai commi 909-911 della Legge, che prevede un rafforzamento del Fondo Pluriennale Vincolato come strumento di gestione e snellimento delle procedure di spesa.

Valutazione

L'Ance esprime apprezzamento per le misure di superamento del pareggio di bilancio e di tutti i vincoli sui saldi di finanza pubblica degli enti territoriali nonché per la semplificazione degli adempimenti contabili.

Tali misure potranno, infatti, contribuire al rilancio degli investimenti locali purché tale maggiore capacità di spesa riguardi opere pubbliche utili ai territori.

Tuttavia, se da un lato con l'abrogazione dei meccanismi di attribuzione degli spazi finanziari per la realizzazione di investimenti, viene introdotta un'importante semplificazione procedurale, dall'altro viene meno la garanzia che una quota prestabilita dei maggiori investimenti consentiti sia destinata alla realizzazione di opere utili alla collettività quali, per esempio, all'edilizia scolastica, a quella sportiva o alla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio immobiliare.

**MISURE PER
 IL RILANCIO
 DEGLI
 INVESTIMENTI
 E CONCORSO
 ALLA FINANZA
 PUBBLICA
 DELLE
 REGIONI A
 STATUTO
 ORDINARIO
 (CO. 832)**

La norma definisce le modalità di attuazione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, che ha dichiarato illegittima la proroga al 2020 della manovra di finanza pubblica adottata con il DL 66/2014, le regioni avranno nel 2020 maggiori risorse per 750 milioni di euro, pari al contributo alla finanza pubblica previsto dal Decreto legge sopra richiamato.

La norma, al fine di compensare le misure di finanza pubblica previste a legislazione vigente, attribuisce alle regioni un contributo pari a **4.242,4 milioni di euro, di cui 2.496,20 milioni di euro per il 2019 e 1.746,20 milioni di euro per il 2020**, da destinare al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici.

Le regioni potranno utilizzare tali importi per la realizzazione di **nuovi investimenti** diretti o indiretti nei seguenti importi annuali: 800 milioni nel 2019, 908,4 nel 2020, 1.033,2 milioni nel 2021, 1.033,1 milioni nel 2022 e 467,7 milioni nel 2023.

La norma specifica gli ambiti di intervento di tali nuovi investimenti (stanziamenti aggiuntivi rispetto alle previsioni del Bilancio di previsione 2018-2020), ovvero:

- messa in sicurezza del patrimonio immobiliare compreso l'adeguamento e il miglioramenti sismico degli immobili;
- prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
- viabilità e trasporti;
- edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;
- interventi in favore delle imprese, compresa ricerca e innovazione.

La norma disciplina, inoltre, le modalità di monitoraggio e certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni oltre alle sanzioni da applicare in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti.

Valutazione

In sintesi, la norma in commento consente alle Regioni, che restano soggette al pareggio di bilancio fino al 2021, di ottenere uno sconto sui tagli previsti dalle precedenti manovre in cambio di un incremento delle spese per investimenti.

La valutazione dell'Ance non può che essere positiva anche in considerazione

degli ambiti di intervento previsti (messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, rischio idrogeologico, viabilità, ecc..) che rappresentano delle assolute priorità per il Paese.

**PAGAMENTI
ENTI
TERRITORIALI**
**(co. 849-
872)**

La norma amplia le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità destinate al pagamento di debiti, maturati al 31 dicembre 2018, per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

Inoltre, sono previsti una serie di incentivi e penalità per gli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Valutazione

Positiva.

**FINANZIAMEN-
TO PIANI DI
SICUREZZA
PER LA
MANUTENZION-
E SCUOLE
DELLE
PROVINCE
DELLE
REGIONI A
STATUTO
ORDINARIO**
(co.889-890)

La norma attribuisce alle Province delle Regioni a Statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, pari a **3.750 milioni di euro nei prossimi 15 anni**, da destinare al finanziamento di **piani pluriennali per la sicurezza e la manutenzione di strade e scuole.**

Il contributo viene ripartito con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019 sulla base della riduzione di risorse destinate alla spesa per la manutenzione di strade e scuole, nonché in relazione all'incidenza delle manovre sulle principali entrate correnti delle province.

Al fine di garantire l'effettivo utilizzo di tali risorse, la norma prevede che le risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

La copertura finanziaria di tali risorse è a valere sul Fondo investimenti enti territoriali.

Valutazione

La valutazione è certamente positiva. La norma destina 250 milioni di euro annui per i prossimi 15 anni, a valere sul Fondo enti territoriali, alla sicurezza e manutenzione di strade e scuole.

Peraltro, tali risorse dovrebbero aggiungersi al finanziamento, pari a 1,6 miliardi di euro, previsto dalla Legge di bilancio per il 2018 (120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023) per la manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane che, a quasi un anno dall'entrata in vigore, presenta ritardi nella fase programmatica e attuativa.

Occorre ora fare in modo che tali finanziamenti non rimangano sulla carta, come accaduto finora, ma che possano in tempi rapidi trasformarsi negli interventi necessari a mettere in sicurezza e a mantenere le strade e le scuole.

**PONTI NEL
BACINO DEL
Po**
(co. 891)

La norma prevede l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture di un fondo da ripartire per la **messa in sicurezza dei ponti e la realizzazione di nuovi nel bacino del Po**, per un importo complessivo di **250 milioni di euro (50 milioni annui tra il 2019 e il 2023).**

Le risorse vengono assegnate con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e previa intesa in conferenza Unificata, a favore delle città metropolitane, delle province e dell'ANAS sulla base di un piano che attribuisca la priorità ai progetti presentati in funzione del miglioramento della sicurezza, del traffico e della popolazione servita.

Valutazione

Positiva, tuttavia si evidenzia che mancano dei termini per le procedure previste che avrebbero potuto dare maggiore certezza all'effettiva realizzazione degli interventi.

**RIMBORSO
MINOR
GETTITO TASI
COMUNI**

**(co. 892-
893)**

La norma attribuisce ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di **190 milioni annui**, da destinare al **finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.**

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, entro il 20 gennaio 2019, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale) entro il **31 dicembre di ogni anno.**

Valutazione

Positiva. La norma consentirà un'accelerazione della spesa per investimenti.

**METROPOLITANE
DI ROMA**

(co. 931)

La norma autorizza la spesa di **55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021** per la revisione progettuale del completamento **della Linea C della metropolitana di Roma** e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.

Valutazione

Positiva

**STRADE DI
ROMA**

(co.933-934)

La norma assegna a Roma Capitale 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.

Per i relativi interventi Roma Capitale può avvalersi, nei casi emergenziali, del Ministero della Difesa attraverso il Genio militare.

Valutazione

Nell'apprezzare la scelta di finanziare interventi straordinari per il ripristino delle strade di Roma, l'Ance esprime una forte contrarietà sulla decisione di ricorrere al genio militare per la realizzazione degli interventi nei casi emergenziali.

Tale scelta appare contraria ai principi di base del libero mercato e va in direzione opposta rispetto alle dichiarazioni di rilancio del comparto delle costruzioni facendo pagare, ancora una volta, alle imprese il prezzo dell'inefficienza legislativa e dell'incapacità amministrativa.

Le misure finanziarie per le imprese

RIFINANZIAMENTO DELLA NUOVA SABATINI

(co. 200)

La Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura agevolativa gestita dal Mise per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI. Complessivamente, sono stanziati 480 milioni di euro dal 2019 al 2024.

Valutazione

Positiva

FONDO PER IL SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL

(co. 206-209)

E' prevista l'istituzione, presso il Mise, di un **Fondo per il sostegno ai Fondi di Venture Capital**, intesi come organismi di investimento collettivi del risparmio chiusi e società di investimento a capitale fisso che investono almeno l'85% del valore degli attivi in PMI non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) ed il residuo in PMI emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro.

La dotazione di questo Fondo è di 110 milioni di euro per il periodo 2018-2025.

Valutazione

I fondi di venture capital si caratterizzano per un profilo rischio-rendimento elevato, dal momento che investono principalmente in imprese che attraversano fasi particolari (nuova costituzione, ristrutturazione, espansione) in settori specifici (soprattutto hi-tech, manifatturiero e terziario avanzato).

Storicamente, gli investimenti nel settore delle costruzioni sono stati bassissimi, a causa della mancanza di esperienza del management di questi fondi nel campo edile.

L'unico settore che potrebbero supportare è quello del PPP, entrando nel capitale delle società veicolo. Nel passato, l'Ance più volte ha cercato di dialogare con alcuni di questi soggetti (per esempio, il Fondo Strategico Italiano di Cdp), ma i risultati sono stati negativi, considerata la chiusura verso il comparto edile.

Inoltre, appare anomalo che lo Stato crei uno strumento finanziario "a sostegno" di questi fondi che nascono con la finalità di assumersi un alto livello di rischio.

Considerate le scarse risorse a disposizione, sarebbe più indicato che tali fondi venissero dedicati al Fondo di Garanzia per le PMI.

PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

(co. 211-216)

I commi 211-216 apportano significative modifiche al funzionamento dei PIR, i **Piani Individuali di Risparmio** riservati alle persone fisiche.

Dal 2019, infatti, questi strumenti finanziari dovranno osservare alcuni vincoli nell'investimento. Nello specifico, la Legge di Bilancio stabilisce che i nuovi Pir, sottoscritti dal 1 gennaio 2019, dovranno investire almeno il 3,5% del patrimonio in fondi italiani di "venture capital" e un altro 3,5% in azioni di piccole e medie imprese (quotate, per esempio, sul mercato Aim) con meno di 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà adottare, entro il mese di marzo 2019, apposito decreto contenente i criteri e le modalità per l'attuazione di questa norma.

Valutazione

La norma è condivisibile perché obbliga questi strumenti finanziari a investire nelle PMI. Sta emergendo, però, un problema operativo: il vincolo del 3,5% da investire in piccole e medie imprese quotate sarebbe, ad oggi, irrealizzabile per le dimensioni contenute del mercato.

**CONFIDI
(co. 221)**

La norma prevede che il Ministero dello sviluppo economico accerti entro il 30 giugno 2019, la presenza di eventuali risorse residue del Fondo di garanzia PMI, da destinare alla crescita dimensionale e al rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi.

Le risorse, eventualmente disponibili all'esito dell'accertamento, saranno destinate, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai Confidi che realizzino **operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale**, affinché siano utilizzate dai Confidi stessi per la concessione di garanzie alle PMI.

Valutazione

Considerate le scarse risorse a disposizione, sarebbe opportuno che tutte le disponibilità del Fondo di Garanzia per le PMI siano destinate alle PMI.

Esigenze emergenziali

**PROTEZIONE
CIVILE SISMA
CENTRO ITALIA
PROROGA
STATO DI
EMERGENZA**

(co. 988)

Valutazione

La previsione in commento dispone la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2019, dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia, incrementando, a tal fine, la dotazione del corrispondente Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per il 2019.

Si evidenzia che la dichiarazione dello stato di emergenza, con conseguente possibilità di gestione in deroga delle modalità di affidamento dei lavori, viene prorogata di un ulteriore anno

**RISORSE
CAMERA
DEPUTATI PER
SISMA**

(co. 989)

Valutazione

La norma attribuisce gli 85 milioni di euro, risultati dai risparmi ottenuti dal funzionamento della Camera dei Deputati, al Fondo per la ricostruzione delle zone terremotate.

Positiva

**PROROGA
GESTIONE
STRAORDINARIA
SISMA 2016**

(co. 990)

Valutazione

La previsione in commento dispone la proroga di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2020, della gestione straordinaria relativa al sisma del centro Italia al fine di consentire il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione.

Positiva, alla luce dei ritardi necessari accumulati nell'opera di ricostruzione

**PORTO DI
GENOVA**

(co. 1023-
1024)

Valutazione

Al fine di contrastare le conseguenze negative, dirette e indirette, derivanti dal crollo del Ponte Morandi di Genova, la norma prevede la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto e un finanziamento pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

Tali risorse riguardano anche la realizzazione di interventi di completamento di opere in corso e di recupero di beni demaniali dismessi.

Positiva

**DISSESTO
IDROGEOLOGIC
O E MESSA IN
SICUREZZA NEI
TERRITORI IN
EMERGENZA**

(co. 1028)

Valutazione

La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, di un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Tali risorse, pari complessivamente a 2,6 miliardi di euro nel triennio 2019-2021, sono destinate a investimenti finalizzati alla **mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico** nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della presente legge) risulta ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi.

Questi investimenti sono realizzati secondo le procedure straordinarie della Protezione civile (Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018),

Positiva per l'importante stanziamento di risorse destinate ad una assoluta priorità nazionale.

RISORSE

La norma stabilisce che, per la realizzazione di interventi di prevenzione dei

**REGIONALI PER
IL RISCHIO
IDROGEOLOGIC
O**

(co. 1030)

rischi ambientali e del dissesto idrogeologico, le Regioni utilizzino in via prioritaria, rispetto ad altre fonti di finanziamento, le risorse allo stesso scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei della programmazione 2014/202038, nonché nell'ambito dei programmi complementari di azione e coesione.

L'utilizzo delle citate risorse deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale e nel limite di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Valutazione

Negativa, perché non prevede nuove risorse.

La norma, inserita nel maxi emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, è di fatto il risultato di una riduzione del Fondo Amministrazioni centrali (700 milioni annui nel triennio 2019-2021) prevista tra le misure di contenimento dei saldi che hanno consentito di rientrare nei parametri europei evitando la procedura per disavanzo eccessivo.

**MONITORAGGIO
CONTI PUBBLICI
E
ACCANTONAME
NTO PER IL
2019**

**(co. 1117-
1120)**

La norma prevede l'accantonamento di risorse del Bilancio dello Stato per il 2019, sia in termini di competenza che di cassa, per un importo pari a 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'apposito Allegato 3 della stessa legge di bilancio. Tali risorse in questo modo vengono rese indisponibili.

Entro il mese di luglio 2019 è previsto un monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in base al quale verrà deciso se confermare l'accantonamento o rendere le risorse disponibili.

Valutazione

Negativa

Il riparto previsto di tali accantonamenti non consente di individuare i singoli capitoli di spesa che saranno di fatto "congelati". Tuttavia, l'esperienza passata di analoghe misure di spending review, fa temere il rischio che l'accantonamento riguarderà soprattutto gli stanziamenti in conto capitale, quelli destinati agli investimenti.

Misure in materia fiscale

**STERILIZZAZIONE
 “CLAUSOLA DI
 SALVAGUARDIA”
 PREVISTA PER IL
 2019**

Viene prevista l'eliminazione, per il 2019, della cd “*clausola di salvaguardia*” che avrebbe comportato, già da quest'anno, l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%, con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 12,5 miliardi di euro.

Per gli anni 2020 e 2021, invece, le aliquote IVA vengono rimodulate nel modo seguente:

(ART. 1, CO.2)

Aliquote IVA vigenti fino al 31 dicembre 2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	13,0%	13,0%
22%	25,2%	26,5%

Valutazione

La decisione di disattivare l'aumento, programmato già per il 2019, delle aliquote IVA per recuperare gettito è accolta con favore, considerato che una scelta diversa avrebbe prodotto effetti negativi sul mercato ed una forte contrazione dei consumi, tali da compromettere la ripresa del settore.

In particolare, l'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% avrebbe colpito ulteriormente il mercato immobiliare delle “seconde case”, comprimendo ancor di più le attività di un comparto ancora fortemente in crisi, nonché quello delle opere pubbliche, con lievitazione dei costi a carico delle Stazioni appaltanti, per le quali l'IVA si aggiunge ai costi di realizzazione delle opere.

**DEDUCIBILITÀ
 INTERESSI PASSIVI
 PER “IMPRESE
 IMMOBILIARI”**

Viene fatta salva la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare (art.1, co.36, legge 244/2007 e art.96 del D.P.R. 917/1986 - Tuir). Si tratta delle società che hanno entrambe le caratteristiche di seguito elencate:

(ART. 1, CO. 7 E 8)

- valore dell'attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
- ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

In sostanza, per queste società, viene confermata la deducibilità integrale degli interessi passivi sui citati finanziamenti.

Resta fermo che, in mancanza dei citati requisiti, gli interessi passivi sono deducibili in base alle regole generali dettate dall'art.96 del Tuir (in misura pari al 30% del ROL-*Risultato Operativo Lordo*).

Confermata, inoltre, anche l'estensione del limite del 30% del ROL agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita (cd. “*beni merce*” delle imprese edili), che invece, sino al periodo d'imposta 2018, risultavano pienamente deducibili sino al termine dei lavori di costruzione o di recupero. Tale modifica è stata introdotta dal D.Lgs 142/2018, che ha recepito la Direttiva UE “*Antiabuso*” 2017/952 (cd. Direttiva Atad).

Valutazione

La norma fa salva la piena deducibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari relativi ad immobili destinati alla locazione, a favore delle società di gestione immobiliare.

E' stato così accolto quanto sostenuto dall'ANCE, in merito al fatto che la limitazione alla deducibilità di tali oneri si sarebbe posta in netto contrasto con la necessità di incentivare la locazione effettuata da operatori immobiliari specializzati, unici soggetti in grado di superare la frammentazione che oggi caratterizza il comparto degli affitti e di assicurare un'offerta di case in locazione moderne, efficienti e non energivore.

Resta, invece, irrisolta la questione legata alla deducibilità degli interessi passivi connessi a

finanziamenti contratti per gli "immobili merce" delle imprese edili, per i quali, dal periodo d'imposta 2019, opera il limite di deducibilità, pari al 30% del ROL.

**AMPLIAMENTO
REGIME
FORFETTARIO PER
IMPRENDITORI
INDIVIDUALI E
PROFESSIONISTI**

Viene previsto l'innalzamento a 65.000 euro delle soglie per l'applicazione del cd. "regime forfetario dei minimi", che consente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di fruire di una tassazione sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con aliquota agevolata del 15%, qualora i ricavi o compensi dichiarati nell'anno precedente non superino i 65.000 euro (viene uniformata a tale importo la soglia massima di ricavi che consente l'accesso alla "flat tax", a differenza del precedente "regime forfetario dei minimi", per il quale le soglie erano differenziate in base all'attività esercitata (es. per i professionisti 30.000 euro, per gli artigiani del settore immobiliare 25.000 euro).

(ART.1,CO.9-11)

Vengono escluse dal regime forfetario le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui siano in corso rapporti di lavoro, o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

**FLAT TAX PER
IMPRENDITORI
INDIVIDUALI E
PROFESSIONISTI**

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, che percepiscono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 20%.

(ART.1,CO.17-22)

Vengono escluse dal regime forfetario le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui siano in corso rapporti di lavoro, o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

Valutazione

La misura appare positiva, se letta come un primo passo verso una graduale riduzione dell'imposizione fiscale per le imprese in generale.

**DEDUCIBILITÀ
DELL'IMU
RELATIVA AGLI
IMMOBILI
STRUMENTALI AI
FINI DELL'IRES E
DELL'IRPEF**

Viene elevata dal 20% al 40% la quota di IMU pagata sugli immobili strumentali, deducibile ai fini IRES ed IRPEF.

La norma consente, con una modifica dell'art. 14, co.1, del DLgs 23/2011, di raddoppiare la quota di imposta municipale propria pagata sugli immobili strumentali, deducibile dal reddito d'impresa imponibile IRPEF/IRES, originariamente introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (Legge n.147/2013 art. 1, commi 715 e 716).

(ART.1,CO.12)

I titolari di reddito d'impresa, o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, usufruiscono, quindi, della deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali sia "per natura" (categorie catastali A/10, B, C, D), che "per destinazione".

Valutazione

La misura è positiva, se intesa come un primo segnale per garantire la piena deducibilità dell'IMU, così come già previsto per la TASI.

**"MINI IRES" PER
GLI UTILI
REINVESTITI IN
AZIENDA**

Viene prevista l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta al 15% (anziché di quella ordinaria del 24%), per le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell'acquisto di beni strumentali nuovi (con esclusione espressa dei beni immobili) e in nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.

(ART.1,CO.28-34)

Beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti IRES (società di capitali ed enti, limitatamente all'attività commerciale esercitata), nonché i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa, ossia gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. in regime di contabilità ordinaria. Per i soggetti IRPEF, in particolare, l'aliquota agevolata è pari a quella corrispondente ai vari scaglioni di reddito, ridotta di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

In particolare, l'aliquota ridotta al 15% si applicherà sul reddito corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e del costo del personale neoassunto.

Circa gli investimenti agevolati, il Legislatore circoscrive il beneficio a quelli incrementali (rispetto a quelli 2018) e, allo stesso modo, sono agevolati gli utili destinati ad incrementare (sempre rispetto al 2018) il numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Valutazione

L'ANCE, in generale, è favorevole all'introduzione di forme di detassazione del reinvestimento degli utili in azienda, sia nell'ottica di favorire la capitalizzazione, sia per incrementare gli investimenti in beni strumentali e nel personale dipendente.

Tuttavia la "mini IRES" esclude gli investimenti in beni immobili strumentali e sembra, inoltre, di determinazione piuttosto complessa, in termini di calcolo dell'investimento incrementale e, quindi, dell'importo agevolato.

CEDOLARE SECCA PER GLI AFFITTI COMMERCIALI

(ART. 1, CO. 59)

Si prevede la possibilità di optare (in alternativa al regime ordinario) per l'applicazione di una cedolare secca al 21% per i canoni d'affitto di immobili commerciali, applicabile ai nuovi contratti conclusi nell'anno 2019.

Si tratta, in particolare, di contratti di locazione:

- aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria C/1 – *Negozi e botteghe* e di superficie sino a 600 mq (esclusa quella delle pertinenze) e relative pertinenze locate congiuntamente,
- in cui il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d'impresa.

Viene esplicitamente prevista, inoltre, l'inapplicabilità del suddetto regime sostitutivo ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Valutazione

L'estensione della cedolare secca alla locazione anche di unità commerciali, oltre alle abitazioni, appare positiva, fermo restando, tuttavia, che l'ANCE ne chiede da tempo l'applicazione anche alle locazioni effettuate dalle imprese.

Al fine di adeguare il mercato delle locazioni abitative, oggi troppo polverizzato e ben lontano dal soddisfare l'esigenza di una "locazione di qualità", che abbia ad oggetto un patrimonio abitativo moderno, efficiente e non energivoro, l'ANCE ha infatti elaborato delle proposte volte a:

- *l'estensione della cedolare secca alla locazione delle abitazioni delle imprese, quantomeno per le abitazioni costruite o ristrutturate da imprese e da queste destinate alla locazione,*
- *ovvero, in alternativa, l'estensione della cedolare secca limitatamente alle locazioni a canone concordato di abitazioni in classe energetica A o B possedute da imprese.*

PROROGA E RIMODULAZIONE "IPERAMMORTA- MENTO"

(ART. 1, CO. 60-65 E
229)

Viene prevista, anche per il 2019, la proroga dell'agevolazione fiscale spettante per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (cd. "Iperammortamento"), secondo la quale per l'acquisto di determinati beni materiali digitali la percentuale d'ammortamento viene aumentata (attualmente la maggiorazione riconosciuta è pari al 170% del costo d'acquisto).

In particolare, l'agevolazione si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per questi la maggiorazione si applicherà nella misura del:

IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI

MAGGIORAZIONE RICONOSCIUTA

fino a 2.500.000 di euro	170%
da 2.500.000 a 10.000.000 di euro	100%
da 10.000.000 a 20.000.000 di euro	50%
oltre 20.000.000 di euro	0

L'agevolazione, dunque, non si applica:

- sulla parte di investimenti che eccedono il limite di 20 milioni di euro;
- agli investimenti che beneficiano dell'iperammortamento 2018;
- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%¹
- agli acquisti di beni inseriti nell'allegato 3 della legge di Stabilità 2016 - legge n.208/2015(es. condutture, condotte, materiale rotabile);
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni.

Restano, inoltre, valide le disposizioni in materia di:

- **investimenti sostitutivi**, in base alle quali, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
 - sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
 - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
- **delocalizzazione**, in base alle quali, si decade dal beneficio qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa, ad eccezione dell'ipotesi di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell'impresa localizzate all'estero.

La proroga per il 2019 interessa anche **l'ammortamento al 140% per specifici beni immateriali strumentali** acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto "Iperammortamento" (cfr. l'Allegato B della legge 232/2016).

A tal riguardo viene specificato (comma 229) che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso a tali beni immateriali, mediante soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Nessuna proroga, invece, per il "superammortamento", che consentiva la maggiorazione del 30% dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (non a tecnologia avanzata).

Valutazione

La proroga dell'iperammortamento, seppur positiva, non è stata accompagnata dall'estensione temporale anche del superammortamento

**ESTROMISSIONE
 AGEVOLATA
 IMMOBILI
 STRUMENTALI
 (ART. 1, CO. 66)**

Il provvedimento reintroduce, per gli imprenditori individuali, la facoltà di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (ai sensi dell'art.43, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR) posseduti al 31 ottobre 2018.

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, con aliquota dell'8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno

2020.

L'imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L'estromissione ha effetto dal periodo d'imposta 2019 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016.

Valutazione

La norma riguarda esclusivamente la reintroduzione della facoltà di estromissione agevolata dei beni di impresa per i soli imprenditori individuali e in relazione ai soli beni immobili strumentali.

Non è invece stata prorogata la facoltà di assegnazione o cessione agevolata ai soci dei beni immobili non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa (ossia gli immobili patrimonio, gli "immobili merce" e gli immobili strumentali "per natura" non utilizzati nell'attività) ed i beni mobili iscritti in pubblici registri a favore delle società (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa).

La mancata proroga appare negativa in quanto l'estensione dell'agevolazione anche a favore delle società, per un'ulteriore annualità, avrebbe permesso di innescare un concreto rinnovamento della struttura aziendale delle imprese.

PROROGA "BONUS FISCALI"

Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2019 dei bonus fiscali in scadenza a fine 2018 ed, in particolare della:

(ART.1,CO.67)

- detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. *Ecobonus*), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Resta ferma l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell'*Ecobonus* riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del *Sismabonus*, anch'esso in scadenza il 31 dicembre 2021;

- detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.

La proroga a tutto il 2019 riguarda anche:

- o la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
- o la detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.

- detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Anche per il 2019 la proroga del "*bonus mobili*" viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il "*bonus edilizia*", a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi è quindi riconosciuto il "*bonus mobili*" sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro. Nel caso di interventi avviati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite di 10.000 euro opera al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2018.

Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

PROROGA "BONUS VERDE"

(ART.1,CO.68)

Viene prorogata, anche per l'anno 2019, la detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,

pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;

- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell'ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell'importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

Valutazione

L'ANCE valuta positivamente le proroghe dei bonus fiscali per un ulteriore anno, soprattutto dell'Ecobonus e del Bonus edilizia nella forma maggiorata al 50% sino al limite di 96.000 euro (anziché 36% sino a 48.000 euro, nella disciplina a regime).

Tuttavia, tali incentivi dovrebbero trovare una definitiva stabilizzazione, superando la logica delle proroghe di anno in anno.

Inoltre, in un'ottica di potenziamento dell'efficacia dei benefici in termini di risparmio energetico e di messa in sicurezza sismica, sarebbe auspicabile una rimodulazione, sia dell'Ecobonus che del Sismabonus, in funzione dell'immobile su cui s'interviene, avendo particolare cura per gli interventi di "riqualificazione energetica" e "prevenzione del rischio sismico" che riguardano l'intero edificio, soprattutto se trattasi di opifici o altri immobili strumentali caratterizzati da un accatastamento unico e da una struttura ed una superficie piuttosto elevata.

Infatti, entrambi i bonus necessiterebbero di un'attenta rimodulazione non solo, come avviene attualmente, in relazione al risultato raggiunto (a cui già corrispondono percentuali differenziate), ma anche in funzione dell'immobile su cui s'interviene, avendo particolare cura per gli interventi di "riqualificazione energetica" e "prevenzione del rischio sismico" che riguardano l'intero edificio, soprattutto se trattasi di opifici o altri immobili strumentali caratterizzati da un accatastamento unico e da una struttura ed una superficie piuttosto elevata.

Per questi, infatti, gli attuali massimali degli incentivi (ammontare di detrazione massima per l'Ecobonus e 96.000 euro di spese per il Sismabonus), essendo riferiti al singolo immobile nella sua interezza, risultano spesso irrisori ed insufficienti. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto, commisurando le premialità, se trattasi di opificio o altro immobile strumentale, non più al singolo immobile come "unitariamente accatastato" ma ad una predeterminata superficie.

Allo stesso modo, in particolar modo per il Sismabonus, se ne auspica l'estensione all'acquisto di case antisismiche site anche nelle zone a rischio sismico 2 e 3 (e non solo alla zona 1, come attualmente previsto), cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica (detrazione IRPEF 75%-85% del prezzo di vendita, fino ad un massimo di 96.000 euro).

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

(ART. 1, CO. 940-
950)

Viene, altresì, prevista una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2017, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2018).

Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ossia gli "immobili merce" delle imprese di costruzione, mentre tale facoltà è riconosciuta per altre tipologie di immobili (ad esempio, gli "immobili patrimonio").

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all'esercizio 2018, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell'ammortamento a decorrere dal 2021 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2022 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l'affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, pari al 10%.

Valutazione

Si tratta di un'ennesima proroga della rivalutazione, il cui appeal rischia di essere compromesso dall'elevato costo fiscale, specie se confrontato con l'aliquota IRES, pari al 24%.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERO DI AIUTI DICHIARATI ILLEGITTIMI

(ART. 1, CO. 1010)

Viene sostituito l'art. 1-septies, co.1, del DL n. 55/2018, convertito nella legge 89/2018, in merito alla procedura d'infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L'Aquila, e viene elevato da 300 a 480 giorni, il termine – decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi - entro il quale i beneficiari del contributo devono presentare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Valutazione

Positiva

ABROGAZIONE IRI

(ART.1,CO.1055)

Viene disposta l'abrogazione dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa) introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co.547-548, legge 232/2016), e che doveva entrare in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (pertanto, già a decorrere dal 2018, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). L'abrogazione ha efficacia retroattiva, cosicché la nuova imposta, di fatto, non è mai entrata in vigore.

In particolare, si ricorda che l'IRI (imposta sul reddito d'impresa) avrebbe consentito a tutti i titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria) di applicare l'aliquota fissa IRPEF del 24% (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell'aliquota marginale (che va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%).

La "flat tax" per le PMI si sarebbe applicata su opzione del contribuente di durata pari a 5 periodi d'imposta (rinnovabile) e, comunque, solo per l'utile d'impresa mantenuto in azienda e non attribuito all'imprenditore.

L'imposta, di fatto, non è mai entrata in vigore.

RIAPERTURA TERMINI RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI E EDIFICABILI POSSEDUTI DA PRIVATI

(ART.1,CO.1053-
1054)

Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2019, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10% dell'intero valore rivalutato delle aree.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2019.

Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell'area come riferimento ("nuovo valore d'acquisto") ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. "plusvalenza" – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d'atto dovute in fase di cessione del terreno.

Valutazione

In linea generale, la misura è positiva anche se si tratta di un'ennesima proroga della rivalutazione, tra l'altro con un ulteriore aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva che, dall'8%, passa al 10%, rendendo l'agevolazione ancor meno conveniente anche alla luce del crollo dei valori immobiliari.

ABROGAZIONE ACE

(ART.1,CO.1080)

A fronte dell'introduzione della "mini IRES" (aliquota IRES ridotta, dal 24%, al 15%) per le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell'acquisto di beni strumentali nuovi e in nuove assunzioni, viene abrogato l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

Si tratta, nello specifico, di una deduzione dal reddito d'impresa di un importo corrispondente al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio apportato in azienda. Per "rendimento nozionale

lordo", si intende la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d'impresa, correlata agli aumenti di capitale, fissata, a decorrere dal 2018, all'1,5% (art.7, DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017).

Valutazione

L'abrogazione dell'Ace non tiene in debito conto l'importanza di uno strumento che, attraverso forme di defiscalizzazione, consente di superare i limiti di sotto-capitalizzazione del settore produttivo delle imprese di costruzioni.

IMPOSTE COMUNALI IMMOBILIARI

In materia di TASI viene consentito ai Comuni di confermare per gli anni 2019 e 2020 la stessa maggiorazione disposta per gli anni 2016-2018 con delibera comunale.

(ART.1,CO.1133)

In materia di IMU, per gli immobili concessi in comodato d'uso, in caso di morte del comodatario viene estesa al coniuge con figli la riduzione del 50% della base imponibile.

Misure in materia di Mercato Privato

PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA- PRIU

(ART. 1, COMMA 100)

La norma interviene sul completamento dei Programmi di Riqualificazione urbana (PRIU) – previsti a suo tempo dalla Legge 179/1992 e poi ulteriormente disciplinati dal DM infrastrutture 9/9/2015 – per precisare che nel caso di interruzione dei lavori determinata da cause di forza maggiore il termine di ultimazione delle opere pubbliche e private oggetto degli Accordi di programma e indicato nel cronoprogramma (art. 1 del DM 9/9/2015) è prorogato del tempo di “fermo cantiere”.

Valutazione

La norma, nonostante il riferimento alla riqualificazione urbana, non riveste particolare importanza poiché riguarda il completamento di interventi avviati oramai da molti anni nell’ambito di programmi di tipo integrato di competenza del MIT e poi comunque già oggi è prassi neutralizzare i periodi nei quali i lavori sono sospesi per motivi di forza maggiore.

PIANO PERIFERIE

(ART. 1, COMMI 913-916)

La norma recepisce l’accordo sulle risorse per il Programma straordinario periferie (Legge 208/2015), siglato fra Governo e Comuni lo scorso 18 ottobre in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali.

In seguito al Decreto Legge 91/2018 cd. “Milleproroghe” che aveva “bloccato” 96 delle 120 convenzioni sottoscritte durante la precedente legislatura fra Governo e Comuni/Città metropolitane ed i relativi interventi di riqualificazione, l’Anci aveva avviato una azione di contrasto, prima, e di modifica della norma, poi, arrivando, a fronte della chiusura dell’Esecutivo, ad interrompere le relazioni istituzionali.

La norma intende risolvere la questione, prevedendo che le spese sostenute dai Comuni e dalle Città metropolitane per la progettazione e per l’avvio dei lavori non verranno più anticipate come sino ad oggi previsto, ma saranno rimborsate sulla base del cronoprogramma mediante l’utilizzo di residui iscritti nel Fondo Sviluppo e Coesione. Entro il mese di gennaio 2019 le convenzioni verranno modificate in conformità a quanto previsto dalla Legge di bilancio.

Valutazione

La norma, pur rappresentando un compromesso, è da valutarsi positivamente poiché permette comunque di portare avanti numerosi interventi di riqualificazione urbana avviati nell’ambito del Programma straordinario periferie ed arrivati già ad un buon livello di avanzamento.

Resta comunque la necessità che venga attivato quanto prima, nell’ambito di una politica organica per la città, un canale stabile di finanziamento della rigenerazione urbana. Fino ad ora infatti il Governo ha messo in campo diversi provvedimenti – Piano città (2012), Piano periferie (2014) e, da ultimo, appunto il Programma straordinario periferie (2015) – che, oltre ad avere una valenza straordinaria e settoriale, si sovrappongono parzialmente, disperdendo le poche risorse pubbliche previste per gli ambiti urbani e vanificando l’obiettivo di una azione misurata e unitaria.

DISMISSIONE IMMOBILI PUBBLICI

(ART. 1, COMMI 422-431)

Il Governo, per il triennio 2019-2021, intende procedere ad un vasto programma di dismissioni immobiliari “volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021”. Il programma sarà avviato con un Dpcm da adottarsi entro il 30 aprile 2019 e comprenderà sia immobili statali che di proprietà di enti territoriali ed altre amministrazioni.

Per altro sono assenti norme di snellimento sotto il profilo della fattibilità urbanistico-edilizia dei successivi interventi di valorizzazione. In particolare a

prescindere dalle indicazioni della conferenza dei servizi anche sulle destinazioni d'uso, la norma crea incertezze interpretative e di fatto non agevola i cambi della destinazione d'uso originaria verso le nuove destinazioni richieste dal mercato.

Valutazione

La norma rappresenta l'ennesimo tentativo di cessione/valorizzazione del patrimonio pubblico per "fare cassa", ma non sembra andare nella direzione dello snellimento dei relativi procedimenti sotto il profilo della fattibilità urbanistico-edilizia degli interventi. Peraltro la previsione di incassare 950 milioni/€ dalla dismissione degli immobili pubblici nel 2019 non solo è utopistica visti i precedenti, ma va a deprimere un mercato che oltre alla ben nota crisi economica sta soffrendo per la questione NPL.

**COMMISSARI PER IL
COMPLETAMENTO DEL
PIANO NAZIONALE PER
LE CITTÀ (ART. 1,
COMMA 951)**

La norma detta disposizioni finalizzate al completamento degli interventi del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12 del D.L. 83/2012). A tal fine viene prevista e disciplinata, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, la nomina di Commissari (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), con oneri a carico delle risorse destinate dal Piano al medesimo comune (nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del D.L. 83/2012). I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Valutazione

La norma può anche essere positiva ma testimonia come un programma di rilevante entità varato nel 2012 ancora debba essere portato a completamento e ciò è sicuramente indice di qualcosa che non ha funzionato.

Si ricorda che l'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, aveva introdotto disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un strumento operativo denominato "Piano nazionale per le città" affidato alla gestione di una apposita Cabina di regia.

**LOCAZIONI PASSIVE
(ART. 1, COMMA 1133
LETT.C)**

Viene nuovamente prorogato anche per il 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni per gli immobili dati in locazione da privati alle pubbliche amministrazioni.

Inizialmente fissato solo per il triennio dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) esso è stato poi oggetto di ripetute proroghe.

Valutazione

La norma che prevede l'ennesimo stop all'adeguamento dei canoni di locazione, inizialmente emanato nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla spending review della p.a., non è condivisibile soprattutto perché oggetto ormai di ripetuti rinvii che rafforzano la sua incostituzionalità per le ripercussioni negative sui privati proprietari di immobili concessi in locazione alla pubblica amministrazione. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indubbiamente fondamentali per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ma ancora una volta sono i cittadini si trovano ad essere essi stessi economicamente colpiti da una manovra che in realtà dovrebbe essere mirata unicamente alla riduzione del debito pubblico.

La gestione della proprietà privata dovrebbe invece essere un principio costituzionalmente garantito.

Misure in materia di Lavori Pubblici

In materia di lavori pubblici

L'art. 1, comma 912, prevede che, **fino al 31 dicembre 2019** e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

In sintesi, le stazioni appaltanti, **fino al 31 dicembre 2019**, potranno, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, affidare i lavori nelle seguenti modalità:

- **qualora d'importo inferiore a 40.000 euro**, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art 36, comma 2, lettera a) del Codice);
- **qualora d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro**, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, **di 3 operatori economici**;
- **qualora d'importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione **di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti; per questa fascia, l'amministrazione può altresì eseguire i lavori in **amministrazione diretta**, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;
- **qualora d'importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Naturalmente, l'affidamento dei lavori, anche quelli di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato **nel rispetto dei principi generali del Codice richiamati dall'art. 36, al comma 1, tra cui quello di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti.**

Resta, infine, del tutto inalterato il quadro normativo per i servizi e le forniture, per i quali si continua ad applicare l'articolo 36, comma 2, del Codice, che consente l'affidamento diretto per importi sino a 40.000 euro - lettera a)- e la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici - lettera b) - per importi sino alla soglia comunitaria.

Valutazione

L'ANCE, per la fascia tra 40.000 e 150.000 euro, ha chiesto, nel corso dell'iter parlamentare, di elevare a 5 il numero minimo di soggetti da invitare, con obbligo di rotazione.

Misure in materia di lavoro

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

- (ART. 1, CO. 78)** Prevista la proroga, anche per l'anno 2019, del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0. Introdotta anche una diversa modulazione, rispetto alla misura attuale, del riconoscimento del credito d'imposta nel limite massimo annuale di 300.000 € (nella misura del 50% per le piccole imprese e del 40% per le medie); per le grandi imprese è riconosciuto nel limite massimo di 200.000€ e nella misura del 40% delle spese ammissibili.

OCCUPAZIONE NEL MEZZOGIORNO

- (ART. 1, CO. 247)** Previsti incentivi volti a favorire l'occupazione nelle regioni del mezzogiorno con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

REVISIONE SISTEMA PENSIONISTICO

- (ART. 1, CO. 256)** Previsto lo stanziamento di fondi per dare attuazione a interventi in materia pensionistica, finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani (3.968 milioni di euro per il 2019, 8.336 milioni di euro per il 2020, 8.684 milioni di euro per il 2021, 8.153 milioni di euro per il 2022, 6.999 milioni di euro per il 2023 e 7.000 milioni di euro dal 2024).

La revisione della disciplina relativa al reddito di cittadinanza, al trattamento di pensione anticipata (c.d. "quota 100"), opzione donna e Ape sociale è oggetto di un apposito decreto in corso di definizione.

MISURE IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE

- (ART. 1, CO. 278)** Prorogato anche per il 2019 il congedo parentale per il padre lavoratore e aumentato da 4 a 5 giorni.

SISTEMA DUALE

- (ART. 1, CO. 281)** Previsto l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, per l'esercizio finanziario 2019, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Valutazione

Le misure suddette sono positive poiché destinate ad incentivare l'occupazione e a favorire il ricambio generazionale.

APPRENDISTATO

- (ART. 1, CO. 290)** Prevista la riduzione dello stanziamento di risorse per l'estensione degli incentivi relativi all'apprendistato previsti dal D.Lgs. n. 150/2015.

In particolare, le risorse destinate agli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono state ridotte a euro 5 milioni per l'anno 2019 (rispetto ai 15,8 milioni stanziati dalla precedente legge di bilancio) ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 (rispetto ai 22 milioni stanziati

dalla precedente legge di bilancio).

Valutazione

La misura è negativa in quanto sono state ridotte le risorse precedentemente stanziata dalla Legge di Bilancio 2018.

ASSUNZIONI PRESSO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

(ART. 1, CO. 445)

Inasprimento delle sanzioni nella misura di seguito indicata:

1. 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per le violazioni in materia di lavoro irregolare, durata media dell'orario di lavoro, riposi settimanali, ferie, riposo giornaliero, attività di somministrazione, intermediazione, distacco, sicurezza sul lavoro;
2. 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3. 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tali maggiorazioni sono raddoppiate nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Valutazione

La norma, pur essendo opportunamente finalizzata a contrastare forme di lavoro irregolare, non può essere condivisa in quanto prevede un meccanismo di quantificazione della misura dell'incremento delle sanzioni senza tenere conto della diversa gravità delle violazioni.

SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ

(ART. 1, CO. 485)

Riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di utilizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro anche solo dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, previa autorizzazione da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente.

PROGETTO DI REINSERIMENTO DEI LAVORATORI DISABILI

(ART. 1, CO. 533)

E' stato previsto che la retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento, venga in parte rimborsata dall'Inail (nella misura del 60%). I progetti di reinserimento possono essere proposti dal datore di lavoro e approvati dall'Inail.

BONUS CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE

(ART. 1, CO. 706-717)

Introdotta un bonus contributivo per l'assunzione di giovani eccellenze (laureati con 110 e lode, o con una media ponderata di almeno 108/110 o in possesso di un dottorato di ricerca).

Valutazione

Le misure suddette sono positive poiché sono orientate a favorire la libera scelta nella fruizione dell'astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto, ad incentivare il reinserimento dei lavoratori disabili e a favorire le assunzioni di giovani eccellenze.

TARIFE PREMI INAIL

(ART. 1, CO. 1121-1126)

Prevista dal 1° gennaio 2019 l'applicazione in riduzione delle tariffe dei premi Inail; riduzione che, comunque, resta legata alle risultanze economico-finanziarie-attuariali dell'Istituto e dei relativi andamenti prospettici.

Sebbene si parli di una riduzione mediamente pari al 30%, dovuta anche alla diminuzione del tasso medio massimo fino ad oggi applicato che passa dal 130 per mille al 110 per mille (comma 1126 lett. n)), non risulta possibile determinare con certezza la misura di detta riduzione, incidendo a tal fine l'andamento degli infortuni aziendali e l'ammontare dei relativi costi sostenuti dall'Inail.

Conseguentemente all'entrata in vigore della riforma tariffaria, per il presente anno, slittano ai sensi del comma 1125 i termini per l'autoliquidazione dei premi nonché per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni e per il pagamento del premio dovuto, a saldo del 2018 e in acconto per l'anno 2019.

Per la sostenibilità di tale riforma, le risorse economiche, oltre ad essere ricavate dalle somme stanziare dalla Legge di bilancio 2013 (art. 147 co. 128), sono parzialmente recuperate dalla riduzione per il triennio 2019-2021 dalle risorse strutturali destinate dall'Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dalla rimodulazione delle percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione.

La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione alla fine del 2021.

Per il comparto edile, inoltre, il comma 1126 lett. m) ha previsto l'abrogazione, limitatamente alla riduzione contributiva di competenza dell'Inail, della misura agevolativa pari all'11,50%, annualmente riconosciuta alle imprese del settore.

Valutazione

Tali disposizioni, in attesa di conoscere le nuove modalità di calcolo della riduzione tariffaria, non consentono ancora di esprimere per l'edilizia un giudizio positivo, tenuto anche conto che per finanziare la suddetta riforma è stata abrogata, ai fini INAIL, la misura agevolativa pari all'11,50%, annualmente riconosciuta alle imprese del settore. A ciò va aggiunta l'abrogazione, che interessa tutti i settori produttivi, dello sconto previsto dalla Legge di bilancio 2013 e che per il 2019 è stato determinato nella misura del 15,24%.

CASSA INTEGRAZIONE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALI COMPLESSE

(ART. 1, CO. 1136, LETT. C))

E' stato prorogato, anche per il 2019, il trattamento di cassa integrazione riconosciuto nelle aree di crisi complessa che consente di ottenere un ammortizzatore sociale in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015, nelle aree di crisi complesse che sono individuate in apposito decreto.

Valutazione

La disposizione è positiva in quanto consente alle aziende impegnate in determinate aree in cui la recessione economica e perdita occupazionale sia rilevante di accedere alla cassa integrazione straordinaria, in deroga ai limiti temporali previsti dal dlgs 148/15. La proroga della disposizione peraltro recepisce un'istanza dell'Ance

PROROGA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE

(ART. 1, CO. 1141)

È disposta la proroga di termini per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018.

Il termine per il completamento dell'adeguamento è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale.

Valutazione

La misura si è resa necessaria al fine di venire incontro ai territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dell'ottobre 2018.

Misure in materia di Tecnologia

IMPRESA 4.0 **(ART.1,CO.78)**

Proroga del credito d'imposta per le spese sostenute per la formazione del personale dipendente per le tecnologie previste dal piano nazionale industria 4.0 con le seguenti modalità:

- 50% delle spese sostenute dalle piccole imprese, con limite annuo del credito di imposta di 300.000€
- 40% delle spese sostenute dalle medie imprese, con limite annuo del credito di imposta di 300.000€
- 30% delle spese sostenute dalle grandi imprese, con limite annuo del credito di imposta di 200.000€

Finanziamento: autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

Valutazione

Positiva, sostiene le imprese nel percorso di digitalizzazione del processo produttivo. Per l'operatività non è previsto nessun nuovo decreto, si applicano le disposizioni vigenti.

IMPRESA 4.0 **(ART.1,CO.228)**

Contributo a fondo perduto (voucher) alle micro e piccole imprese per consulenze finalizzate alla trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2018 in misura pari al:

- 50%, con limite di 40.000 €, dei costi sostenuti dalle piccole imprese
- 30%, con limite di 25.000 €, per le medie imprese
- 50%, con limite di 80.000 € per la rete di imprese, nel caso di adesione ad un contratto di rete

Per accedere ai contributi serve un contratto di consulenza tra le imprese (o reti) e le società di consulenza o manager qualificati, iscritti in un apposito elenco ministeriale.

Finanziamento: è istituito un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Operatività:.

Valutazione

In generale positiva. Serve però un decreto del MISE (previsto in 90 giorni) che istituisce l'elenco dei consulenti ed i requisiti per l'iscrizione, ed un forte limite è rappresentato dalla esiguità della dotazione del fondo.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DELLA P.A. CENTRALE **(ART.1,CO.232)**

Per sostenere il programma di interventi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale, previsto dal decreto legislativo 102/2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2019 e di 40 milioni di euro per ogni anno successivo fino al 2022.

Valutazione

Positiva, non sono previsti nuovi decreti per l'operatività della misura.

ECONOMIA CIRCOLARE **(ART.1,CO.73)**

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica. Il credito riconosciuto nella misura del 36% delle spese di acquisto dei prodotti, nel limite di 20.000 € all'anno.

Operatività: entro 90 giorni decreto che definirà i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti.

Valutazione

Il provvedimento è orientato al settore imballaggi ma può essere un precedente di riferimento per una applicazione mirata al settore dei materiali/prodotti utilizzati nel campo delle costruzioni sostenibili.